

Sentenza n. 5390/2016 pubbl. il 29/04/2016

RG n. 73880/2014

Repert. n. 4340/2016 del 30/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 73880/2014 R.G. promossa da:

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████, con elezione di domicilio in VIALE ██████████, ██████████ MILANO presso l'avvocato suddetto

OPPONENTE

contro

██████████ ██████████ ██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ ██████████, con elezione di domicilio in ██████████ ██████████, ██████████ MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto

OPPOSTO

- OGGETTO: *Opposizione a decreto ingiuntivo telematico n° 31014/2014, emesso il 15/9/2014 dal Tribunale di Milano e depositato il 17/9/2014.*

- CONCLUSIONI DELLE PARTI: *come rassegnate alla udienza del 14/1/2016 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.*

SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO

omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n° 4 c.p.c. ad opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.

Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per ingiunzione di pagamento n° 48671 del 2014 R.G. inerente canoni di locazione non corrisposti dal conduttore odierno opponente a cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo telematico n° 31014/2014, emesso il 15/9/2014 dal Tribunale di Milano e depositato il 17/9/2014. Avvenuta la notifica dello stesso è seguita l'opposizione dell'odierna parte attrice mediante notifica di atto di opposizione con citazione ad udienza fissa nelle forme del rito ordinario.

Incardinato ritualmente il giudizio e costituitosi il contraddittorio tra le parti; in prima udienza concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sul rilievo della tardività della opposizione e assegnato alle parti, all'esito, il termine per incardinare il procedimento di mediazione obbligatorio ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 28/2010; non incardinato tale procedimento di mediazione nelle more; alla udienza del 16/9/2015 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 14/1/2016; a tale udienza le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale di causa e, disposto il mutamento del rito e assegnati termini per il deposito di memorie integrative, la causa è stata rinviata alla odierna udienza, al termine della quale, all'esito della discussione orale, è stata decisa con lettura, in udienza, del dispositivo e contestuale deposito di sintetica motivazione, ai sensi dell'art.429 c.p.c..

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1) – In via preliminare va decisa la eccezione di improcedibilità dell'opposizione, sollevata da parte odierna opposta, per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria opposta.

Osserva questo Giudice che, come è noto gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 28/2010 prevedono che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o rilevato dal giudice entro la prima udienza, quest'ultimo assegna alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento.

Tanto è avvenuto nel presente giudizio, all'esito della prima udienza, ma le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare il procedimento di mediazione. Ne consegue

Sentenza n. 5390/2016 pubbl. il 29/04/2016

RG n. 73880/2014

Repert. n. 4340/2016 del 30/04/2016

l'improcedibilità dell'opposizione ai sensi del comma 1bis dell'art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

In proposito, ~~X~~ questo Giudice condivide l'orientamento già espresso in precedenza da altri Tribunali (Cfr. Trib. Genova Sez. III, 15/06/2015; Trib. Rimini, 05/8/2014, Trib Firenze 30/10/2014, Trib Siena 25/06/2012, Trib. Nola 24/02/2015) e da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629) che individua nell'opponente il soggetto su cui grava l'onere di avviare il procedimento di mediazione e destinato, anche, a subire gli effetti pregiudizievoli di un'eventuale improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

In tale giudizio, infatti, l'opponente ha la veste processuale di attore e la sua attività, essenzialmente, ha l'onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l'opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 647 e 650 c.p.c.; sia evitando che il processo si estingua, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. Suo è, quindi, l'interesse non solo a proporre e coltivare il giudizio di opposizione ma anche a consentirne la procedibilità.

Ne consegue che, una volta dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come avviene nel caso di estinzione del processo. ~~X~~

Ritenere che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo comporterebbe, invece, a carico della parte opposta, l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto.

Tanto contraddirebbe, da un lato, la *ratio* del giudizio di opposizione che, a fronte della emissione di un titolo destinato a consolidarsi nel caso di mancata opposizione, ha la propria particolarità nel rimettere al debitore ingiunto l'onere di provvedere alla instaurazione di un giudizio rivolto a sottoporre al vaglio del giudice la fondatezza del credito ingiunto; e, dall'altro, il dettato del comma 4 dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010, laddove prevede la non applicabilità del comma 1bis dello stesso testo normativo al procedimento di ingiunzione.

Proprio con riferimento al combinato disposto di tale dettato normativo, ritiene questo Giudice che, opinare diversamente, determinerebbe una inammissibile disparità tra quei ricorrenti che, esonerati della necessità di far precedere la procedura monitoria, sommaria, dalla istanza di mediazione, non ne sarebbero onerati neppure successivamente per la mancata, tardiva, irrituale o non coltivata opposizione e quelli che, invece, diverrebbero onerati di tale incombenza a seguito di una tempestiva, rituale e proseguita opposizione da parte di chi assume la veste processuale di attore, introducendo un

Sentenza n. 5390/2016 pubbl. il 29/04/2016
RG n. 73880/2014
Repert. n. 4340/2016 del 30/04/2016

giudizio in via ordinaria, che ha carattere meramente eventuale e non necessario.

Ritiene questo Giudice, di conseguenza, che, per tutte le considerazioni esposte, l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo telematico n° 31014/2014, emesso il 15/9/2014 dal Tribunale di Milano e depositato il 17/9/2014.

La presente pronuncia assorbe ogni altra questione processuale di merito e di rito e domanda ed eccezione delle parti.

2) - Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art.91 c.p.c. e parte attrice va condannata al pagamento a parte convenuta delle stesse che, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 10/03/2014, n. 55 e tenuto conto del valore della domanda, si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da parte opponente, come in motivazione;
- per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo telematico n° 31014/2014, emesso il 15/9/2014 dal Tribunale di Milano e depositato il 17/9/2014 e lo dichiara esecutivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 653 e 654 c.p.c.;
- condanna parte attrice-opponente [REDACTED] a pagare in favore del convenuto-opposto [REDACTED], le spese e competenze di lite che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Milano 29 aprile 2016.

Il Giudice

Dott. Pietro Paolo Pisani

